Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Venerdì, 15 luglio** — **Numero 165**

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | AMMINISTRAZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all' Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **424** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ruoli organici del personale del R. Istituto lombardo di scienze e lettere in Milano e del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti in Venezia sono stabiliti in conformità delle annesse tabelle, che fanno parte integrante della presente legge.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica le variazioni necessarie per l'applicazione della presente legge, che avrà vigore dal 1° luglio 1910.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

TABELLA che stabilisce il ruolo organico del personale del R. Istituto lombardo di scienze e lettere in Milano.

Venti membri effettivi pensionati a L. 1037.04 ciascuno	L.	20,740 80
Due segretari a L. 1500 di rimunerazione ciascuno	»	3,000 —
Un ufficiale incaricato della contabilità e del protocollo con lo stipendio di	»	3,000 —
Un ufficiale incaricato della biblioteca e della stampa degli atti con lo stipendio di	»	3,000 —
Uno scrivano aiuto al predetto ufficiale con lo stipendio di	»	1,800 —
Un bidello con lo stipendio di	»	1,200 —
Un inserviente con lo stipendio di	»	1,000 —
Totale	L.	33,740 80

TABELLA che stabilisce il ruolo organico del personale del R. Istituto di scienze, lettere ed arti in Venezia.

Venti membri effettivi pensionati a L. 1036.98 ciascuno	L.	20,739 60
Un segretario con la rimunerazione di	»	2,000 —
Un vice segretario con la rimunerazione di	»	1,400 —
Un conservatore con lo stipendio di	»	2,800 —
Un primo scrittore con lo stipendio di	»	2,600 —
Un secondo scrittore con lo stipendio di	»	2,200 —
Un bidello con lo stipendio di	»	1,200 —
Un inserviente con lo stipendio di	»	1,000 —
Totale	L.	33,939 60

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Il numero 427 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione di L. 50,000 da inscriversi in un apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1909-910 per l'ultimazione e l'arredamento dell'edificio destinato a sede della legazione italiana in Addis Abeba.

Art. 2.

Per tutti gli atti riguardanti la spesa di cui al precedente articolo è data facoltà al Governo del Re di derogare alle leggi per la contabilità generale dello Stato e per la costruzione di opere pubbliche, nonchè a quella 26 luglio 1888, n. 5594 (serie 3ª).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 431 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti è ripartita in due Direzioni generali, una per i servizi propri di Cassa dei depositi e prestiti e per quelli delle gestioni annesse e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale; l'altra per gli Istituti di previdenza ora affidati in amministrazione alla Cassa medesima, entrambe alla dipendenza di un amministratore generale.

Nulla è innovato di quanto riguarda la guarentigia dello Stato e la dipendenza dal ministro del tesoro.

Con decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, si daranno le opportune disposizioni correlative al riparto di cui sopra, anche nei riguardi della spesa fra le varie gestioni, nonchè pel controllo della Corte dei conti.

Art. 2.

L'attuale Consiglio permanente di amministrazione e la sua presidenza rimarranno in carica ancora un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dopo di che il Consiglio stesso sarà rinnovato e i suoi membri dovranno essere sostituiti o confermati di triennio in triennio; l'amministratore generale, che fa parte di diritto del Consiglio stesso, ne diverrà allora presidente.

Il Consiglio nomina i suoi segretari scegliendoli tra i funzionari di ognuna delle due Direzioni generali dell'Amministrazione.

Art. 3.

Il personale dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, che continua a far parte del ruolo organico del Ministero del tesoro, è determinato dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 4.

Nella prima attuazione dell'organico, il ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, potrà ammettere ai posti di capi sezione di 2ª classe, pei quali occorrano studi tecnici e pratica speciale, i funzionari che da oltre cinque anni prestano analogo servizio nell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Tabella A.

Personale dell'organico del Ministero del tesoro assegnato all'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

	Stipendio	Posti assegnati con decreto Ministeriale 2 ottobre 1906 n. 8622 e R. decr. 2 agosto 1908 n. 478	Posti aggiunti dalla presente legge	Organico complessivo dell'Amministraz.
Carriera amministrativa				
Amministrazione generale	12,000	»	1	1
Direttori generali	10,000	1	1	2
Ispettori generali	9,000	2	1	3
Direttori capi divisione di 1ª classe	8,000	9	»	9
Direttori capi divisione di 2ª classe	7,000		»	
Capi sezione di 1ª classe	6,000	17	1	20
Id. 2ª id.	5,000		2	
Primi segretari di 1ª classe	4,500	38	2	42
Id. 2ª id.	4,000		2	
Segretari di 1ª classe	3,500	25	2	31
Id. 2ª id.	3,000		2	
Id. 3ª id.	2,500		2	
Id. 4ª id.	2,000		»	
Carriera di ragioneria				
Direttori capi divisione di 1ª classe	8,000	4	»	4
Direttori capi divisione di 2ª classe	7,000		»	
Capi sezione di 1ª classe	6,000	8	»	9
Id. 2ª id.	5,000		1	
Primi ragionieri di 1ª classe	4,500	21	1	23
Id. 2ª id.	4,000		1	
Ragionieri di 1ª classe	3,500	19	1	22
Id. 2ª id.	3,000		1	
Id. 3ª id.	2,500		1	
Id. 4ª id.	2,000		»	
Carriera d'ordine				
Archivisti capi	4,000	2	1	3
Archivisti di 1ª classe	3,500	31	2	35
Id. 2ª id.	3,000		2	
Applicati di 1ª classe	2,500	57	2	61
Id. 2ª id.	2,000		2	
Id. 3ª id.	1,500		»	
Personale subalterno				
Bollatori di 1ª classe	1,800	3	»	3
Id. 2ª id.	1,600		»	
Id. 3ª id.	1,400		»	
Uscieri capi di 1ª classe	2,000	4	»	5
Id. 2ª id.	1,800		1	
Uscieri di 1ª classe	1,600	27	1	32
Id. 2ª id.	1,400		1	
Id. 3ª id.	1,200		»	
Inservienti stabili	1,000		3	
Personale da aggiungere all'organico della Corte dei conti				
Referendario di 1ª classe	8,000	»	1	»
Capo sezione di 1ª classe	6,000	»	1	»
Primo segretario di 1ª classe	4,500	»	1	»
Segretario di 1ª classe	3,500	»	1	»
Archivista capo	4,000	»	1	»
Archivista di 1ª classe	3,500	»	1	»
Applicato di 1ª classe	2,500	»	1	»
Id. 2ª id.	2,000	»	1	»
Id. 3ª id.	1,500	»	1	»

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero **444** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli operai dipendenti dallo Stato che abbiano stabilità e continuità di carriera, disciplinata da apposite leggi e regolamenti, che conferisca diritto a pensione o ad indennità, anche se a carico di speciali casse di pensioni e di providenza, possono cedere, fino a che siano in attività di servizio, una quota-parte non superiore al quinto dei loro emolumenti, calcolati secondo

le norme di cui all'articolo seguente e per un periodo di tempo non maggiore di cinque anni.

Sono esclusi dalla suddetta facoltà gli operai che, alla data della cessione, non abbiano prestato servizio ininterrotto alla dipendenza dello Stato, almeno per un periodo di quattro anni, calcolando per anno intero quello in cui si stipula l'atto.

La cessione può aver luogo soltanto a favore degli Istituti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e nell'art. 10 della legge 25 giugno 1909, n. 372.

Il predetto art. 3 resta modificato nel senso che dalle Società ordinarie di credito a favore delle quali è ammessa la cessione degli stipendi e delle mercedi, sono escluse quelle costituite in nome collettive o in accomandita semplice.

Le disposizioni di questa legge si applicano anche al personale stabile, benchè a paga giornaliera, dipendente dalle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente sarà presa, a base del quinto cedibile, la media raggiunta nel triennio precedente all'anno in cui si stipula la cessione, dagli emolumenti, calcolati al netto, di ciascun operaio cedente, e la quota ceduta resterà invariata durante tutto il corso della cessione, anche se gli emolumenti per qualsiasi causa, durante il corso stesso, siano inferiori o superiori a detta media.

Art. 3.

Sono applicabili alle cessioni considerate nella presente legge le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7 e 11, nella prima parte dell'art. 15 e nell'art. 16 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Per pensione od indennità sulla quale, a norma dell'art. 6 predetto, e nel caso ivi indicato, la cessione degli stipendi, degli assegni e delle mercedi, estenderà i suoi effetti, non deve intendersi soltanto quella conseguita in base al testo unico delle leggi sulle pensioni civili o militari 21 febbraio 1895, n. 70, e pagata dallo Stato, ma anche qualsiasi pensione, indennità o assegno equivalente che venga liquidato a favore degli impiegati od operai per effetto ed in conseguenza della loro cessazione dal servizio attivo, in forza di leggi e di regolamenti speciali, nonchè qualsiasi pensione, indennità od assegno equivalente che venga ad essi liquidato da Istituti di previdenza ai quali d'ufficio fossero stati iscritti per disposizione delle leggi e dei regolamenti organici, concernenti la loro assunzione in servizio e la loro carriera.

Art. 4.

Le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 12 della legge 30 giugno 1908, n. 335, sono abrogate per quanto si riferiscono agli operai indicati nell'art. 1 della presente legge.

Le cessioni consentite da quest'ultima, come quelle di cui al titolo II della legge 30 giugno 1908 predetta, non possono avere altra garanzia che quella dello Stato, rispettivamente stabilita con l'articolo seguente e con l'art. 8 della citata legge 30 giugno 1908.

Qualunque altra garanzia od assicurazione, sotto qualsiasi forma concepita, è nulla sia rispetto alle parti contraenti, sia nei rapporti con lo Stato, il quale non risponde dei provvedimenti adottati in merito alle cessioni di stipendio o di mercedi che soltanto verso l'impiegato cedente o verso l'Istituto cessionario.

Art. 5.

Coi contributi fissati dagli articoli 6 e 7 è costituito un fondo destinato a garantire gli Istituti indicati nell'art. 1 da ogni eventuale perdita per le sovvenzioni da essi fatte in conformità della presente legge e per le quali sia stata rilasciata dalla Direzione generale del tesoro la dichiarazione di nulla osta nei modi, con le cautele e con le limitazioni da determinarsi nel regolamento.

Per conto di detto fondo di garanzia, il tesoro avrà sempre diritto di riscattare le cessioni che rimanessero a carico del fondo stesso con relativo abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario.

Art. 6.

Gli operai indicati nell'art. 1 che cedono parte delle loro mercedi, devono rilasciare sulla mercede del primo mese, nel quale ha inizio la cessione, oltre alla quota ceduta, anche una somma corrispondente al 2.50 per cento sull'ammontare complessivo della cessione stessa, e tale somma sarà dal tesoro versata al fondo di garanzia di cui al precedente art. 5.

Potranno però i cedenti effettuare in cinque rate uguali mensili il rilascio del 2.50 per cento di cui sopra.

Art. 7.

Tutti gli operai di cui nell'art. 1 rilasciano ogni mese sulla loro mercede centesimi 25.

La somma complessivamente ritenuta a ciascun operaio in conformità del presente articolo, sarà restituita al medesimo senza interessi a sua domanda, all'atto della cessazione del servizio purchè l'operaio stesso non abbia, durante la permanenza in servizio, contratta alcuna cessione ai sensi della presente legge.

Il medesimo diritto al rimborso potrà essere esercitato dagli eredi dell'operaio.

L'azione per tale rimborso si prescrive trascorsi i

due anni rispettivamente dall'effettiva cessazione dal servizio o dalla morte.

Art. 8.

Le somme raccolte con le ritenute speciali stabilite dagli articoli 6 e 7 saranno mensilmente versate nella Cassa depositi e prestiti, la quale ne curerà la gestione, tenendo aperto un conto corrente con il tesoro che farà i prelevamenti occorrenti:

a) per far fronte agli indennizzi a favore dei cessionari a causa dei rischi diversi;

b) per rimborsi agli operai o ai loro eredi da effettuarsi ai termini dell'art. 7.

Le rimanenti somme accumulate di anno in anno saranno investite con i relativi interessi composti a cura dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti in impiego fruttifero e destinati ad aumentare il fondo di garanzia.

Art. 9.

Il conto corrente di cui al precedente articolo dovrà essere separato e distinto da quello riguardante il fondo per gli impiegati di cui all'art. 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335, come separata e distinta dovrà essere la gestione del fondo per gli impiegati.

Potrà tuttavia, trascorso almeno un anno dall'attuazione della presente legge, procedersi alla fusione dei due fondi di garanzia ed alla conseguente unificazione dei conti correnti, mediante decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le cessioni costituite legalmente prima dell'attuazione della legge stessa.

Può però estinguersi l'obbligazione per la quale fu stipulata la cessione prima dell'attuazione della presente legge, mediante la restituzione della somma capitale dovuta al cessionario, e la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui segue la restituzione, e ciò non ostante qualunque patto in contrario.

Art. 11.

Per provvedere al disimpegno dei servizi affidati alla Direzione generale del tesoro dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche, nonchè dalla presente legge, al ruolo organico del Ministero del tesoro sono aggiunti i posti indicati nell'annessa tabella a decorrere dal 1° luglio 1910.

La relativa spesa da anticiparsi dall'erario mediante corrispondente aumento sullo stanziamento del capitolo: « Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale », dello stato di previsione della spesa pel Ministero del tesoro, sarà ad esso rimborsata di anno in anno dai fondi di garanzia istituiti con gli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e 5 della presente legge.

Art. 12.

Il rimborso della somma suddetta graverà per due terzi sul fondo di garanzia di cui all'art. 8 della citata legge 30 giugno 1908, e per un terzo su quello di cui all'art. 5 della presente legge.

I relativi versamenti al bilancio dell'entrata saranno eseguiti con applicazione al capitolo: « Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro ».

Art. 13.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge.

Questa entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione del regolamento, tranne che per l'applicazione delle ritenute di cui all'art. 7, che cominceranno ad effettuarsi sulle mercedi del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge e salvo quanto è stabilito dall'art. 11.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici, si provvederà alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione di questa legge per quanto riguarda gli operai addetti alle ferrovie dello Stato.

In tale regolamento sarà determinata la somma che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato preleverà sul fondo di garanzia per provvedere al disimpegno dei servizi accennati nell'art. 11 di questa legge, negli articoli 12 e 13 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e nelle leggi 7 luglio 1907, n. 249 e 25 giugno 1909, numero 372.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guadasigilli:* FANI.

Tabella.

GRADO	Classe	Numero per classe	Stipendio individuale	Stipendio compless.	Ammontare della spesa
Carriera amministrativa					
Direttori capi divisione	2ª	1	7,000	7,000	
Capi sezione	2ª	1	5,000	5,000	
Segretari	2ª	1	3,000	3,000	24,000
Id.	3ª	2	2,500	5,000	
Id.	4ª	2	2,000	4,000	
		7			
Carriera di ragioneria					
Ragionieri	1ª	1	3,500	3,500	
Id.	2ª	1	3,000	3,000	11,000
Id.	3ª	1	2,500	2,500	
Id.	4ª	1	2,000	2,000	
		4			
Carriera d'ordine					
Archivista capo	—	1	4,000	4,000	
Archivisti	1ª	3	3,500	10,500	
Id.	2ª	2	3,000	6,000	40,500
Applicati	1ª	5	2,500	12,500	
Id.	2ª	3	2,000	6,000	
Id.	3ª	1	1,500	1,500	
		15			75,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero 443 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Art. 1.

Al servizio tecnico d'artiglieria sono permanentemente adibiti ufficiali dell'arma e ufficiali generali costituenti il ruolo speciale tecnico di cui all'art. 2 seguente.

Sono assegnati definitivamente a tale ruolo gli ufficiali che abbiano seguito con ottimi risultati il corso superiore tecnico d'artiglieria e prestato lodevolmente per due anni il servizio tecnico presso gli stabilimenti dell'arma.

Art. 2.

Le cariche, che compongono il ruolo tecnico dell'arma d'artiglieria, il grado degli ufficiali che possono ricoprirle e le indennità annue di carica corrispondenti, risultano dalla seguente tabella:

Num.	CARICA	GRADO	Indennità
1	Ispettore delle costruzioni di artiglieria	Tenente generale o maggiore generale	3,600
1	Ufficiale generale addetto all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	Tenente generale, maggiore generale o colonnello	3,000
6	Direttori principali di costruzioni di artiglieria (5 direttori principali di stabilimenti, 1 capo ufficio degli studi di materiali)	Maggiore generale, colonnello o tenente colonnello	2,500
10	Direttori di costruzioni di artiglieria (7 direttori di stabilimenti minori, oppure direttori in seconda di grandi stabilimenti, 1 direttore delle esperienze, 2 capi ufficio presso l'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria)	Colonnello, tenente colonnello o maggiore	2,000
60	Addetti alle costruzioni d'artiglieria (agli stabilimenti d'artiglieria, agli ispettorati d'artiglieria ed alla direzione delle esperienze d'artiglieria)	Tenente colonnello, maggiore, capitano o tenente	1,200

N. B. — Tali indennità sostituiscono quelle previste dal testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi.

Le varie cariche sono conferite per ordine di ruolo. Quando, per ragioni di speciale competenza, nella nomina ad una carica superiore occorra non seguire l'ordine d'iscrizione nei quadri d'avanzamento, la nomina sarà fatta per incarico.

Art. 3.

Possono essere destinati al servizio tecnico, continuando ad appartenere al ruolo combattente dell'arma d'artiglieria, alcuni ufficiali aggregati per coprire vacanze negli ufficiali tecnici di ruolo. In via eccezionale possono essere destinati agli stabilimenti, come comandati, anche ufficiali di altre armi, specialisti e notoriamente competenti in determinate applicazioni tecniche. Questi ultimi non saranno computati nel ruolo tecnico.

Gli ufficiali aggregati e comandati percepiscono l'indennità di carica stabilita per gli ufficiali tecnici effettivi.

Art. 4.

Le promozioni degli ufficiali tecnici al grado superiore sono fatte a scelta o ad anzianità, con norme analoghe a quelle stabilite per gli ufficiali combattenti.

Gli ufficiali del ruolo speciale tecnico sono promossi, nel limite maggiore di grado consentito dalla tabella annessa all'art. 2, al grado superiore per anzianità od a scelta nel proprio ruolo quando gli ufficiali dello stato maggiore generale o quelli del ruolo combattente di artiglieria di pari grado od anzianità ottengono la stessa promozione ad anzianità o la potrebbero ottenere a scelta.

Art. 5.

I limiti di età per la cessazione dal servizio attivo e il trattamento di pensione degli ufficiali del ruolo speciale tecnico sono quelli del corpo sanitario.

Art. 6.

Gli ufficiali tecnici continueranno ad aver diritto alle indennità cavalli ed alle razioni foraggio stabilite per essi dalla tabella III annessa alla legge 6 luglio 1908, n. 362.

I tenenti percepiranno l'indennità cavalli e la razione foraggi stabilite per i capitani.

Art. 7.

Al fine di elevare la cultura tecnica degli ufficiali d'artiglieria e prepararli ai servizi tecnici dell'arma, essi verranno ammessi a frequentare, per il periodo di un biennio almeno, corsi speciali scientifici e di applicazione presso istituti civili e militari, e corsi teorico-pratici presso stabilimenti industriali civili e militari. Il complesso di tali corsi viene denominato corso superiore tecnico d'artiglieria.

In via normale sono ammessi a tale corso capitani o tenenti anziani di artiglieria, secondo norme che, insieme a quanto riguarda l'ordinamento e il funzionamento del corso, saranno determinate per decreto reale.

Art. 8.

Colla costituzione del ruolo speciale tecnico, l'organico del ruolo combattente dell'arma di artiglieria sarà diminuito di 6 colonnelli, 10 tenenti colonnelli, 15 maggiori, 40 capitani. Gli ufficiali del ruolo combattente comandati a prestare servizio tecnico per coprire vacanze che esistano nel ruolo tecnico, sono computati nell'organico di quest'ultimo ruolo.

Analogamente il ruolo dello stato maggiore generale sarà diminuito dei due generali corrispondenti alle prime due cariche dello specchio.

Art. 9.

Disposizioni transitorie.

La presente legge andrà in vigore al 1° gennaio 1911, alla quale data sarà costituito il corpo speciale tecnico.

Entro tre mesi dalla data di promulgazione della presente legge, gli ufficiali di artiglieria dovranno dichiarare se intendono concorrere alla designazione per le varie cariche del servizio tecnico.

Apposite Commissioni nominate per decreto Reale determineranno quali, tra gli ufficiali che ne hanno fatto domanda, sono atti per coprire le cariche di cui all'art. 2, o possano essere adibiti al servizio tecnico come aggregati.

Gli ufficiali che, in seguito a tali designazioni, verranno destinati alle varie cariche tecniche, tranne gli aggregati, entreranno definitivamente a far parte del ruolo speciale tecnico dopo quattro anni di effettivo servizio tecnico, computando anche quello precedentemente prestato all'atto della loro designazione.

Tali nomine non dovranno superare tre quarti dei posti stabiliti per gli addetti; nelle cariche superiori tutti i posti potranno essere coperti. I posti rimanenti, insieme a quelli che col tempo si faranno vacanti, saranno devoluti ad ufficiali regolarmente trasferiti nel ruolo speciale tecnico, secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 della presente legge. Frattanto le vacanze negli addetti saranno coperte da ufficiali aggregati.

Nella prima formazione del ruolo i posti eventualmente vacanti di direttore principale, di direttore e di addetto, potranno essere affidati ad ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario, sui quali dovranno ad ogni modo pronunziarsi le Commissioni di cui sopra.

Essi non potranno restare in carica oltre i limiti di età stabiliti per gli ufficiali tecnici in servizio effettivo, ad eccezione degli addetti, i quali potranno oltrepassare questo termine in caso di deficienza di ufficiali effettivi.

Sempre alla prima formazione del ruolo gli ufficiali che entrano a farne parte, godranno, agli effetti della pensione e per gli anni di servizio già prestati, del trattamento stabilito per gli ufficiali dell'arma di artiglieria (ruolo combattente).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, ad 1910

VIT

Visto, Il gu

Il numero 369 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 dicembre 1893, n. 721, con cui fu stabilito doversi costituire per ciascuno dei compartimenti del genio civile per il servizio generale una Commissione permanente per la sistemazione dei torrenti, e ne furono determinate le attribuzioni;

Visto il R. decreto 1° settembre 1898, n. 434, col quale i funzionari componenti le dette Commissioni furono designati in ragione della loro carica e della loro residenza, giusta la tabella allegata al decreto medesimo, dalla quale risulta escluso il compartimento dell'isola di Sardegna;

Visto il R. decreto 9 maggio 1909, col quale, in conseguenza della legge 5 maggio 1907, n. 257, che istituì il Magistrato alle acqua per le Provincie venete e quella di Mantova, fu modificata la tabella delle Commissioni di cui sopra;

Considerato che la legge speciale del 2 agosto 1897, n. 382, portante provvedimenti a favore della Sardegna, e le successive leggi modificatrici 28 luglio 1902, n. 342, e 14 luglio 1907, n. 567, non hanno inteso di regolare l'intera materia della sistemazione idraulica della Sardegna, ma vi provvedono nei riguardi generali, secondo le annesse tabelle, individuando così le opere da eseguirsi a cura dello Stato nei diversi bacini idrografici;

Ritenuto pertanto che, dovendo aver vigore anche per la Sardegna le disposizioni vigenti in materia di opere idrauliche, contenute nel testo unico 25 luglio 1904, n. 523, occorre costituire anche per quell'isola la Commissione permanente dei torrenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È costituita per il 15° compartimento del genio civile (Sardegna) la Commissione locale permanente per la sistemazione dei torrenti, giusta la tabella al presente decreto allegata, vista, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, in aggiunta a quella allegata al R. decreto 9 maggio 1909, n. 475.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Reg[illegible] mandando a chiunque spetti di [illegible]

Dato [illegible]

TABELLA della Commissione permanente per la sistemazione dei torrenti presso il 15° compartimento del genio civile (Cagliari).

Componenti la Commissione	Sede della Commissione	Circoscrizione (Provincie)
Presidente: l'ispettore superiore del genio civile per il 15° compartimento.	Cagliari	Cagliari Sassari
Membri: l'ingegnere capo del genio civile per la Provincia in cui scorre il tronco di fiume o torrente da sistemare. Il direttore del R. circolo ferroviario di ispezione di Cagliari. Il capo del ripartimento forestale di Cagliari. Il capo dell'Ufficio distrettuale minerario di Iglesias. Un ingegnere del servizio di mantenimento della rete ferroviaria esercitata dalla « Compagnia Reale delle ferrovie sarde » e di quella esercitata dalla « Società per le ferrovie secondarie della Sardegna » da designarsi dalle Amministrazioni interessate, volta per volta.		

Roma, 19 maggio 1910.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
SACCHI.
Il ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio
RAINERI.

Il numero **445** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, e gli articoli 3, 4 e 6 della legge n. 220 del 9 giugno 1901;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro, e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A datare dal 16 luglio 1910, è attuata sulle linee Lecco-Milano, Usmate-Bergamo e Bergamo-Lecco, in via di esperimento per un anno, la tariffa per viaggi con treni accelerati, omnibus e misti, di cui fu autorizzata l'applicazione sulla linea Roma-Civitavecchia e diramazione Pontegalera-Fiumicino col R. decreto 21 maggio 1908, n. 281.

Pei trasporti di viaggiatori in base alla detta tariffa l'imposta erariale è stabilita nella misura del due per

cento, e la sovrattassa per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario è fissata in ragione di L. 0.50 per ogni cento lire di prodotto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SACCHI — TEDESCO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. CCXII (Dato a Roma, il 2 giugno 1910), col quale è data facoltà al comune di Bisceglie di applicare nel triennio 1910-912 la tassa di famiglia col limite minimo di L. 500.

N. CCXIII (Dato a Roma, il 2 giugno 1910), col quale è data facoltà al comune di Isola del Piano di applicare nell'anno 1910 la tassa sul bestiame col limite massimo di L. 10 per i bovini e di L. 7 pei muli.

N. CCXIV (Dato a Roma, il 2 giugno 1910), col quale è data facoltà al comune di Signa di applicare nell'anno 1910 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 300.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCXV (Dato a Roma, il 2 giugno 1910), col quale l'asilo infantile di Cellamonte (Alessandria), è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. CCXVI (Dato a Roma, il 9 giugno 1910), col quale è data facoltà al comune di Cupramontana di applicare nell'anno 1910 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 250.

N. CCXVII (Dato a Roma, il 9 giugno 1910), col quale è data facoltà al comune di Preci di applicare nell'anno 1910 la tassa sul bestiame col limite massimo di L. 2.05 per la specie caprina.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCXIX (Dato a Roma, il 9 giugno 1910), col quale si autorizza il cambiamento della denominazione della frazione di Querceto, del comune di Montecatini Val di Cecina, in quella di Castello di Querceto.

Sulla proposta del ministro della guerra:

N. CCXX (Dato a Roma, il 12 giugno 1910), col quale sono dichiarate di pubblica utilità le opere occorrenti per la sistemazione dell'acquartieramento e dei servizi militari accessorî a Belluno.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCXXII (Dato a Roma, il 9 giugno 1910), col quale l'asilo infantile « Luigi Ponti, auspice la Principessa Margherita » di Vimercate (Milano), è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio:

N. CCXXIII (Dato a Roma, il 12 giugno 1910), col quale si approvano alcune modificazioni allo statuto della Cassa agraria di Pietrapertosa.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

La Commissione esaminatrice dei candidati che hanno preso parte al concorso a sei posti di addetto consolare, bandito coi decreti Ministeriali 15 marzo e 14 maggio 1910, ha dichiarato vincitori i signori:

1. Ferrante Agostino, punti 8126.
2. Sillitti Luigi, id. 7428.
3. Indelli Paolo, id. 7340.
4. Tuozzi Alberto, id. 6820.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 12 corrente in Palizzi, provincia di Reggio Calabria, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, il 13 luglio 1910.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con R. decreto del 14 novembre 1909:

Castagna Luigi, cancelliere della pretura di Gonzaga, è collocato in aspettativa per mesi 3, dal 1° novembre 1909, con l'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio di L. 2000.

Pennè Antonio, cancelliere della pretura di Celenza sul Trigno, è collocato in aspettativa per un mese, dal 6 novembre 1909, con l'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio di L. 2000.

Con decreto Ministeriale del 14 novembre 1909:

Pace cav. Cosmo, cancelliere della Corte d'appello di Cagliari, è nominato vice cancelliere della Corte di cassazione di Roma, con l'attuale stipendio di L. 6000.

Zulli Federico Gaetano, vice cancelliere del tribunale d'Este, è collocato a riposo dal 1° dicembre 1909.

Robaudi Agostino, vice cancelliere del tribunale civile e penale di San Remo, è collocato a riposo, dal 1° gennaio 1910.

Conforto Carlo, cancelliere della pretura di Busto Arsizio, è nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Busto Assizio, con l'attuale stipendio di L. 2000.

Sciacca Emanuele, aggiunto di cancelleria della pretura di Santa Teresa di Riva, tramutato alla pretura di Nichemi, è collo

in aspettativa per tre mesi, dal 1° novembre 1909, con l'assegno pari alla metà dell'attuale stipendio di L. 1500.

Brunotti Vincenzo, aggiunto di cancelleria delle pretura di Pescopagano, è collocato in aspettativa per mesi sei, dal 23 ottobre 1909, con l'assegno corrispondente alla metà del suo stipendio di L. 1500.

Rizzo Gaetano, aggiunto di cancelleria della pretura di Mussomeli, in aspettativa fino al 6 agosto 1909, è confermato nell'aspettativa stessa per altri quattro mesi, dal 7 agosto 1909, con l'assegno pari alla metà dell'attuale stipendio di L. 1500.

Mariani Luigi, sostituito segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Busto Arsizio, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Monza, con l'attuale stipendio di L. 2000.

Forconi Ermenegildo, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Roma, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Roma, con l'attuale stipendio di L. 2000.

Emili Ruggero Guido, già sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Roma, nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Mondovì e mantenuto nelle precedenti funzioni e sede, ai sensi della legge 18 luglio 1907, n. 512, è nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Roma, con l'attuale stipendio di L. 2000.

Bertolotti Giuseppe, cancelliere della pretura di Avigliana, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Mondovì, con l'attuale stipendio di L. 2000.

Napoletano Pasquale, già alunno di 1ª classe della pretura di Barletta, nominato aggiunto di segreteria della R. procura presso il tribunale civile e penale di Roma e destinato a prestar servizio al tribunale civile e penale di Mondovì in luogo di Emili Ruggero Guido mantenuto nelle pracedenti funzioni nella R. procura presso il tribunale di Roma, è, invece, nominato aggiunto di cancelleria della pretura di Brindisi, con l'annuo stipendio di L. 1500.

Scipioni Bernardino, aggiunto di cancelleria destinato alla segreteria della procura generale presso la Corte d'appello di Aquila, è nominato aggiunto di segreteria della R. procura presso il tribunale civile e penale di Roma, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Milani Marzio, alunno di 2ª classe del tribunale civile e penale di Padova, è collocato in aspettativa per sei mesi dal 1° dicembre 1909.

MINISTERO DELLA MARINA - Direzione generale della marina mercantile

Navi a vapore dichiarate agli effetti dei compensi daziario e di costruzione stabiliti dalla legge 16 maggio 1901, n. 176

Esercizio finanziario 1909-910

I. - Navi a vapore in corso di costruzione o da costruirsi (*al 30 giugno 1910*).

N. d'ordine	DATA della dichiarazione		DENOMINAZIONE o designazione provvisoria	STAZZA lorda presunta (tonnellate)	CANTIERE E COSTRUTTORE
	Navi a vapore in ferro o in acciaio.				
1	11 novembre	1908	Costr. n. 10	5.380	Ancona (Società cantieri navali riuniti)
2	18 agosto	»	provv. n. 206	2.800	Genova-Foce (Ditta N. Odero e C.).
3	26 aprile	1909	provv. n. XV (Palermo)	3.500	Palermo (Società cantieri navali riuniti).
4	2 luglio	»	provv. n. 33	42	Venezia (Federico Layet).
5	23 id.	»	A.	40	Id. (Azienda comunale di navigazione interna)
6	28 agosto	»	costr. n. 29	600	Ancona (Società cantieri navali riuniti)
7	8 gennaio	1910	(N. 46) Molaro	500	Riva Trigoso (Società esercizio bacini).
8	10 febbraio	»	N. 5	53	Sampierdarena (Francesco Baracchini)
9	15 id.	»	provv. n. 60	24	Venezia (Vianello Moro Sartori e C.).
10	15 id.	»	N. 66	26	Id. (Id. id.).
11	15 id.	»	N. 67	160	Id. (Id id.)
12	25 id.	»	Tommaso	20	Id. (Dorigo e ing. Alexandre)
				13.145	
	Navi a vapore in legno di piccolo tonnellaggio.				
	N. 10 navi			398	
			Totale tonn.	13.543	

II. - Navi a vapore già costruite o in corso di allestimento.

Navi a vapore per le quali sono stati concessi i compensi daziari dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910	N. 19	Tonn.	23,625
Navi a vapore, già varate, per le quali non sono stati ancora concessi i compensi	» 20	»	27,717
	N. 39	Tonn.	51,342

Il direttore generale: BRUNO.

FERROVIE DELLO STATO

ESERCIZIO 1909-1910

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO
e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali

36ª decade - dal 21 al 30 giugno 1910.

	RETE			STRETTO DI MESSINA		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Chilometri in esercizio	13405 (1)	13344 (1)	+ 61	23	23	—
Media	13372	13344	+ 28	23	23	—
Viaggiatori	5,863,494 00	5,032,353 46	+ 831,140 54	6,138 00	7,836 35	— 1,698 35
Bagagli e cani	264,095 00	230,491 31	+ 33,603 69	411 00	460 79	— 49 79
Merci a G. V. e P. V. acc.	1,550,107 00	1,396,590 34	+ 153,516 66	5,853 00	2,707 63	+ 3,145 37
Merci a P. V.	7,857,327 00	6,910,749 01	+ 946,577 99	3,978 00	4,228 38	— 250 38
Totale	15,535,023 00	13,570,184 12	+ 1,964,838 88	16,380 00	15,233 15	+ 1,146 85
PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.						
Viaggiatori	179,234,768 00	168,316,449 57	+10,918,318 43	226,888 00	221,647 95	+ 5,240 05
Bagagli e cani	8,580,994 00	8,127,436 42	+ 453,557 58	10,300 00	9,857 75	+ 442 25
Merci a G. V. e P. V. acc.	50,834,903 00	49,267,495 05	+ 1,567,408 15	85,657 00	64,001 65	+ 21,655 35
Merci a P. V.	235,483,367 00	224,701,078 25	+10,782,288 75	167,798 00	129,794 96	+ 38,003 04
Totale	474,134,032 00	450,412,459 29	+23,721,572 71	490,643 00	425,302 31	+ 65,340 69
PRODOTTO PER CHILOMETRO.						
Della decade	1,158 90	1,016 95	+ 141 95	712 17	662 31	+ 49 86
Riassuntivo	35,457 23	33,753 93	+ 1,703 30	21,332 30	18,491 40	+ 2,840 90

(1) Esclusi: la linea Cerignola stazione-Città, ed i tronchi Confine francese-Modane e Desenzano-Desenzano Lago ed aggiunta la lunghezza dei tronchi Castelvetrano-Partanna (km. 11) e Castelvetrano-Selinunte (km. 14), aperti all'esercizio il 20 giugno 1910 (*Ordine di servizio n. 131 - Bollettino ufficiale n. 21-1910*).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0/0: 1° n. 115,188 di L. 356.25 (già consolidato 5 0/0 n. 630,429 di L. 475), al nome di Grasso Vittorio di Antonio con usufrutto a Lavezzaro *Giuseppa* fu Domenico ved. di Boffano Gioacchino; 2° n. 116,665 di L. 356.25 (già consolidato 5 0/0 n. 637,031 di L. 475) intestata come la precedente e con usufrutto a *Lavezzano Giuseppa* fu Domenico ved. di Boffano Gioacchino, furono così vincolate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece l'usufrutto annotarsi a favore di *Lavezzaro Maria* fu Domenico ved. di Boffano Gioacchino, vera usufruttuaria delle rendite stesse.

In analogia al disposto dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 14 luglio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0/0, cioè: n. 211,632 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (già n. 957,761 del consolidato 5 0/0) per L. 18.75 - 17.50, al nome

di Hilpert Emilio di *Guglielmo*, minore, sotto la patria potestà, domiciliato a Parigi, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Hilpert Emilio di *Armando-Federico-Guglielmo*, minore, sotto la patria potestà, domiciliato a Parigi, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 luglio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 15 luglio, in L. 100.55.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

14 luglio 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,25 38	102,37 38	104,11 07
3 1/2 % *netto*	103,98 89	102,23 89	103,85 58
3 % *lordo*	72,37 50	71,17 50	71,68 62

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale
dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale

PROROGA del concorso al posto di capo officina falegname nella R. scuola di arti e mestieri di Pausola

Il ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio

Determina:

Il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso al posto di capo officina falegname nella R. scuola di arti e mestieri di Pausola, bandito con avviso del 9 maggio 1910, è prorogato al 31 luglio 1910.

Roma, 30 giugno 1910.

Il ministro
RAINERI.

R. conservatorio di Santa Caterina in Montalcino

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso per titoli ai seguenti posti nelle scuole femminili di questo Istituto:

a) per maestra nel corso elementare inferiore nella scuola interna con l'incarico dell'insegnamento della storia e geografia nelle classi complementari;

b) per maestra nella prima classe elementare della scuola esterna, mantenuta a sgravio degli obblighi del Comune, con l'incarico dell'insegnamento della lingua francese e della ginnastica nelle scuole complementari.

Le aspiranti nel termine di 20 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno far pervenire al sottoscritto presidente le loro domande in carta da bollo da cent. 60 corredate dei seguenti documenti:

a) del titolo legale di abilitazione all'insegnamento elementare;

b) del certificato d'idoneità nell'insegnamento della ginnastica, se il titolo di abilitazione all'insegnamento elementare è in data anteriore al 1879;

c) del titolo di abilitazione all'insegnamento secondario della storia e geografia per le concorrenti al posto di maestra delle scuole interne, e della lingua francese per le altre;

d) dell'atto di nascita legalizzato;

e) del certificato medico legalizzato, da cui risulti che la concorrente è di sana e robusta costituzione, e va esente da ogni imperfezione fisica atta a diminuire il prestigio dell'insegnante e ad impedirle il pieno adempimento dei suoi doveri;

f) del certificato penale;

g) del certificato di moralità, legalizzato, rilasciato nelle forme prescritte dall'art. 2 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431;

h) qualsiasi altro documento che le concorrenti crederanno utile.

I documenti di cui alle lettere *e*, *f*, *g*, dovranno essere di data non anteriore agli ultimi sei mesi.

Non saranno ammesse le domande che perverranno dopo scaduto il termine fissato dal presente avviso, e quelle non corredate dei prescritti documenti.

La nomina della maestra della scuola esterna sarà fatta in conformità del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare sopra rammentato. Quella della maestra della scuola interna sarà approvata dal Ministero, sentito il parere del C. P. S.

La maestra della scuola esterna godrà dello stipendio fissato dalla legge 8 luglio 1904, e quella della scuola interna di L. 700, l'uno e l'altro gravato dalla ritenuta per le quote del monte pensioni e della tassa di ricchezza mobile.

Su questi stipendi sarà trattenuta la quota annua di L. 400 stabilita a carico di ciascuna insegnante per il vitto e l'alloggio nel Conservatorio.

Le titolari perciperanno altresì una retribuzione annua a seconda delle ore d'insegnamento nelle scuole complementari, non gravata da nessuna trattenuta.

Le persone che verranno nominate dovranno dichiarare la loro accettazione entro 15 giorni dalla notificazione ufficiale della nomina ed assumere servizio all'apertura dell'anno scolastico 1910-911; non potranno lasciare il posto che ad anno scolastico compiuto, e previa disdetta da darsi entro il mese di maggio.

La Commissione direttiva si riserva la facoltà di affidare alle maestre altre ingerenze pel regolare andamento dei servizi interni, sempre però compatibilmente alle loro occupazioni.

Dalla residenza del R. conservatorio,
Montalcino, li 10 giugno 1910.

Il presidente
Avv. G. Angelini.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'*Agenzia di Pietroburgo* pubblica il trattato russo giapponese del quale tanto si è occupata la stampa estera in questi giorni, e del quale diversi giornali hanno pubblicato qualche frammento, che noi pure abbiamo riprodotto. Ecco ora il testo per esteso del trattato russo-giapponese firmato il 4 luglio a Pietroburgo:

I Governi imperiali della Russia e del Giappone sono sinceramente devoti ai principî statuiti nella convenzione conchiusa fra essi il 30 luglio 1907, e sono animati dal desiderio di allargare gli effetti di questa convenzione circa il consolidamento della pace nell'Estremo Oriente. Quindi s'accordarono di completare la menzionata convenzione con le seguenti disposizioni:

1. Per agevolare il movimento e favorire lo sviluppo del commercio dei loro popoli le due parti contraenti si obbligano a prestarsi reciprocamente amichevole assistenza circa il miglioramento delle rispettive linee ferroviarie nella Manciuria e il completamento del servizio di raccordo fra le menzionate linee ferroviarie, nonchè ad astenersi da qualsiasi concorrenza dannosa al raggiungimento di questa mèta.

2. Ciascuno dei due contraenti si obbliga a mantenere e rispettare lo *statu quo* nella Manciuria, quale risulta da tutti i trattati, convenzioni ed altri accordi conchiusi fino ad oggi fra la Russia e il Giappone, e fra queste potenze e la Cina. Le copie delle menzionate convenzioni sono state scambiate fra il Giappone e la Russia.

3. Qualora subentrasse un avvenimento atto a minacciare lo *statu quo*, le due parti contraenti si obbligano di mettersi in ciascun caso d'accordo fra loro per intendersi circa i provvedimenti che riterrano opportuni e necessari per il mantenimento dello *statu quo*.

Intorno a questo trattato la *Zeit* di Vienna ha il seguente commento:

Chi conosce i metodi della politica russa capisce che dopo essersi messa al riparo da ogni pericolo nell'Estremo Oriente la Russia spiegherà maggiore attività in Occidente. In Francia, dove si vedeva molto di malocchio che la Russia concentrasse le sue energie in Asia, si sarà soddisfattissimi di vedere che essa ora rivolgerà di nuovo le sue cure speciali ai suoi interessi europei. Noi in Austria-Ungheria, abbiamo meno motivo di rallegrarci. Ricordiamo ancora che la Russia alla fine del secolo scorso si avvicinò a noi ed aspirò con successo alla nostra amicizia, perchè aveva bisogno di mettersi al coperto a tergo per aver libertà d'azione nelle sue imprese nell'Estremo Oriente. Respinta da una sorprendente riscossa della razza gialla la Russia forse ora fa la politica inversa: stringe amicizia col Giappone per poter sostenere indisturbata contro di noi la parte del cattivo vicino. Essa però, benchè assicuratasi nell'Estremo Oriente, non potrà più scherzare col fuoco senza rischio neppure in Occidente. L'Austria-Ungheria sorveglierà con maggiore attenzione la politica balcanica della Russia.

L'incidente della lettera di risposta dell'Imperatore Guglielmo a Madriz, presidente della repubblica del Nicaragua, è assurto ad un'importanza che non ha, per opera dei giornali nord-americani.

Da Berlino telegrafano in merito:

Tutti i giornali si occupano della faccenda del Nicaragua. La maggior parte di essi però si limita a riprodurre le spiegazioni date da fonte competente, in cui si dichiarano false le asserzioni dei giornali inglesi ed americani. In luogo competente si dichiara che alla Germania non importa nulla se il Governo degli Stati Uniti o di qualsiasi altra potenza non ha riconosciuto l'avvento di Madriz alla presidenza, ed escludono del tutto che lo scritto di risposta dell'Imperatore Guglielmo possa dare motivo a dissapori tra gli Stati Uniti e la Germania. Anche la notizia dell'acquisto di un'isola del Nicaragua come stazione carbonifera per la Germania, sarebbe, come si assicura in forma positiva, del tutto priva di fondamento. In alcuni giornali berlinesi si solleva però la questione se il Ministero degli esteri non abbia commesso uno sbaglio.

Dai seguenti telegrammi resta assicurato che il conflitto navale di Colovan non è dovuto a rivolta dei cinesi, ma ad un fatto isolato di pirati; tant'è che sette cannoniere cinesi hanno assistito inoperose alla strage dei pirati, come risulta dal seguente dispaccio da Londra, 14:

Mandano da Hong-Kong che l'artiglieria della cannoniera portoghese *Macao* ha cacciato i cinesi dal porto di Colovan.

La cannoniera ha affondato un centinaio di giunche piene di cinesi, che erano in fuga.

Tutti i cinesi sono annegati.

La cannoniera portoghese *Altria* ha contribuito al bombardamento.

Sette cannoniere cinesi assistevano alle operazioni nella rada di Macao.

Il Portogallo prende però le sue misure difensive, ed un dispaccio da Lisbona, 14, dice:

Secondo notizie ufficiali il governatore di Macao ha inviato nell'isola di Colovan 500 soldati di fanteria con alcuni cannoni, per ristabilirvi l'ordine.

Sembra che gli abitanti di Colovan facciano causa comune coi pirati.

Un caporale ed un soldato sono rimasti uccisi e tre soldati feriti.

I conflitti sanguinosi tra persiani e russi causati dalla pesca nel mar Caspio, si ripetono ogni anno, specialmente in questa stagione, malgrado che per regolare quella pesca siano stati stipulati diversi trattati, convenzioni e regolamenti. Un nuovo doloroso incidente è avvenuto del quale dà notizia il seguente dispaccio da Teheran, 13, al *Journal*, di Parigi:

Dei messaggi pervenuti da Astrabad annunziano che il villaggio di Gumesh-Tepe, situato sulle rive del Caspio, sarebbe stato bombardato da una nave da guerra russa. Dieci notabili sarebbero stati arrestati.

La causa del bombardamento andrebbe ricercata in una divergenza sopravvenuta fra il concessionario della pesca del Caspio e i suoi sotto concessionari. L'ammiraglio avrebbe allora tentato di arrestare i pescatori benchè questi fossero sudditi persiani. Ne avvenne un tumulto durante il quale un cosacco fu ucciso. L'ammiraglio allora avrebbe subito ordinato il bombardamento per rappresaglia. Il villaggio è a quanto si dice completamente distrutto.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

La festa nazionale francese. — Ieri, ricorrendo la festa nazionale francese, a palazzo Farnese, il sig. Legrand, ministro plenipotenziario presso l'Ambasciata di Roma, ha ricevuto a palazzo Farnese, in assenza temporanea di S. E. Barrère, la colonia francese in Roma, che era molto numerosa e alla quale diede comunicazione del seguente telegramma di S. E. Barrère che si trova a Camaldoli da alcuni giorni:

« Nel momento in cui la colonia francese di Roma si riunisce

sotto i vostri auspici per celebrare la nostra festa nazionale, vi prego di farle parte dei sentimenti che mi commuovono, e di dirle quanto io mi compiaccia di saperla riunita all'Ambasciata di Francia. Nessuno è meglio di voi indicato a rivolgere ai nostri connazionali le parole, di cui è degna questa patriottica manifestazione.

Essi sanno, non ne dubito, quanto mi dolga di non potere io stesso rivolger loro tali parole Ciò costituisce una ragione di più, per me, di associarmi ai voti che essi, con voi, formeranno per la grandezza del nostro paese, per la continuazione delle sempre più strette relazioni di amicizia che riuniscono i due paesi ».

Il ricevimento si chiuse con un rinfresco nel quale furono fatti brindisi cordiali ai Sovrani d'Italia e al presidente della repubblica.

I triestini a Roma. — La giornata di ieri segnerà uno tra i più cari ricordi della comitiva triestina durante il soggiorno in Roma. Nella mattinata gli ospiti dopo aver visitato, ammirandolo, il palazzo Farnese si recarono alla caserma dei bersaglieri a San Francesco a Ripa accolti cordialissimamente dagli ufficiali di servizio, dal colonnello Queirolo, comandante il reggimento e dai soldati.

Venne visitato il Museo storico del reggimento mentre il tenente colonnello Menarini lo illustrava con dotte rievocazioni.

La comitiva, acclamando i bravi soldati, cotanto cortesi, proseguì per il Gianicolo ove l'entusiasmo e l'ammirazione vieppiù crebbero presso il monumento a Garibaldi e tra i gloriosi ruderi del Vascello. Oggetto di reverenza fu il busto di Giacomo Venezian, triestino, che cadde eroicamente difendendo Roma nel 1849.

Nel pomeriggio poi i triestini visitarono la Galleria Borghese, guidati dai professori Artioli e Leoni.

Alle 17.30 ebbe luogo alla Palazzina Spillmann al Pincio, il ricevimento offerto dall'Università popolare.

Fu un convegno genialissimo.

Alle 19 circa, la comitiva si riunì sul piazzale del Pincio dove il prof. Tambroni illustrò il panorama di Roma.

La comitiva triestina, che lascerà tra noi perennemente grato ricordo, partirà domani sera, alle 23.40.

La " Dante Alighieri ". — Il Comitato di Roma ha deliberato un diploma di socio benemerito all'impresa Domenico Vitali e C., per la rinunzia a qualunque compenso o rimborso di spesa, avendo prestato materiale e personale per la gita a Fiumicino in navigazione sul Tevere.

Lo stesso Comitato informa i soci che vogliono partecipare al Congresso nazionale di Perugia di dare subito la propria adesione alla segreteria sociale e più specialmente al consigliere delegato alla segreteria cav. Umberto Moretti, via della Stelletta, n. 23.

Non si terrà conto delle adesioni che pervenissero oltre il 31 corrente.

R. Accademia di Santa Cecilia. — Domenica prossima 17 corrente, alle ore 10 1/2, avrà luogo nell'aula magna della R. Accademia, la distribuzione dei premi agli alunni del liceo musicale per l'anno scolastico 1909-910.

Per la lieta cerimonia l'illustre direttore del liceo, comm. Falchi, ha diramato numerosi inviti.

Fenomeni tellurici. — Secondo notizie da Spoleto, a Mucciafora, frazione del comune di Poggiodomo, sono state avvertite, ieri, ripetute scosse di terremoto.

La popolazione è allarmata. Varie case e cascinali sono in pericolo.

Il prefetto ha disposto l'invio colà da Spoleto di alcuni funzionari e d'accordo coll'autorità militare l'invio di tende ed eventualmente di un reparto di zappatori per procedere al puntellamento delle case pericolanti.

*** Ieri mattina, alle 6, a Messina è stata avvertita una fortissima scossa di terremoto in senso sussultorio della durata di quattro secondi, accompagnata da un rombo simile ad uno scoppio di mina. Nessun danno.

Marina mercantile. — Il *Mendoza*, del Lloyd italiano, è partito il 12 corrente da New York per Napoli e Genova. — L'*Ancona*, della Società Italia, è giunto a New York [illegible]. — Il *Re d'Italia*, del Lloyd sabaudo, è partito da Punta Delgada per New York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 14. — Il presidente della Repubblica e la signora Fallières si sono recati a prendere il Re e la Regina del Belgio al Ministero degli esteri alle ore 8.30. Si è formato il corteo reale e presidenziale. Una folla considerevole ha fatto calorose ovazioni su tutto il percorso ai Sovrani ed al Presidente.

LONGCHAMPS, 14. — Il corteo reale e presidenziale giunge alle ore 9 precise. Il cannone tuonava. La bandiera belga era issata al disopra di quella presidenziale e le tribune erano gremite di una folla brillante, vestita con uniformi scintillanti e con *toilettes* eleganti.

Le vetture alla *Daumont* entrano nel terreno. Il Re e il Presidente si trovano nella prima *Daumont* scortata dal ministro della guerra; poi viene quella in cui si trovano la Regina e la signora Fallières, scortata dal generale Dalstein.

Le *Daumonts* sfilano al piccolo trotto dinnanzi al fronte delle truppe che rendono gli onori.

Terminata la rivista il corteo reale prende posto dinnanzi alla tribuna ufficiale.

Il presidente Fallières procede alla consegna delle decorazioni cominciando dal 1° reggimento coloniale. La cerimonia riesce assai solenne.

Le ovazioni sono estremamente entusiastiche quando il presidente circondato da tutte le bandiere e stendardi, attacca la medaglia alla bandiera del 1° reggimento di fanteria coloniale e poi a quella del 1° reggimento di artiglieria coloniale, e bacia la bandiera nazionale.

I Sovrani e il presidente Fallières si sono recati quindi nella tribuna ufficiale, mentre venivano sparate salve di 101 colpi di cannone.

Tutti i ministri, ad eccezione di Ruau, ed i sottosegretari, ad eccezione di Dujardin Beaumetz, indisposto, i presidenti delle due Camere ed i personaggi dei seguiti hanno preso posto nella tribuna reale.

Gli ospiti reali sono stati dal principio sino al termine della rivista commossi per le manifestazioni di simpatia estremamente calorose al loro indirizzo.

La folla era immensa. Non si era mai vista una simile affluenza.

Però il tempo non era troppo bello. Il cielo era coperto e minaccioso. Il vento era freschissimo.

Dopo lo sfilamento delle truppe, il corteo reale ha lasciato Longchamps ed è passato sotto l'Arco di trionfo alle 11.10 fra le acclamazioni di una folla enorme.

BERLINO, 14. — La *National Zeitung* si dice informata che durante il mese di agosto avrà luogo a Karlsbad una intervista tra il ministro degli affari esteri francese, Pichon, ed il ministro degli affari esteri russo, Iswolski.

PARIGI, 14. — Al pranzo all'Eliseo, il Re del Belgio ha fatto il seguente brindisi che è stato ascoltato in piedi da tutti i convitati:

Signor Presidente!

Sapevo già che l'esercito francese era una scuola di ardente patriottismo, di valore e di abnegazione, ove batte e palpita il cuore della Nazione, ma è la prima volta che ho potuto ammirare il superbo portamento delle belle truppe che hanno sfilato dinanzi a noi in ordine perfetto.

Permettete che io vi esprima, signor presidente, i miei vivi ringraziamenti per avermi procurato fra le altre soddisfazioni durante il nostro soggiorno a Parigi, il piacere di assistere a questo spettacolo indimenticabile ed impressionante.

Io bevo alla gloria dell'esercito francese ed ai valorosi capi che lo comandano.

Dopo questo brindisi la musica ha suonato la *Marsigliese*.

Il Presidente della Repubblica, prendendo a sua volta la parola, ha risposto, mentre i convitati erano in piedi:

Sire!

Le truppe del Governo militare di Parigi non dimenticheranno l'onore che voi avete fatto loro passandole in rivista con S. M. la Regina e saranno giustamente superbe degli elogi che avute voluto rivolgere loro.

L'esercito intero si mostrerà riconoscente del brindisi che voi avete fatto.

Vi ringrazio per esso di quest'omaggio di alta simpatia, e sono sicuro di interpretare direttamente il suo cuore, alzando il mio bicchiere alle brillanti e solide qualità del valoroso esercito belga.

La musica ha poi suonato la Brabançonne.

Durante la colazione il dirigibile *Ville de Bruxelles* ha eseguito delle evoluzioni al disopra del Ministero degli esteri e dell'Eliseo, retrocedendo poscia in direzione di Issy les Moulineaux.

Poco dopo il dirigibile *Colonel Renard* ha pure eseguito evoluzioni al disopra dell'Eliseo.

I Sovrani e gli invitati si sono molto interessati alle sue manovre.

Dopo la colazione il Re del Belgio si è fatto presentare i membri del Consiglio superiore della guerra.

I Sovrani sono poi ritornati al Ministero degli esteri.

LILLA, 14. — L'aviatore Cattaneo, ritornando dall'Esplanade, dopo aver volato al disopra delle truppe, voleva deviare nella direzione di Roubaix prima di rientrare al campo di aviazione; ma in seguito, a quanto si crede, ad una panna del motore, egli è stato obbligato ad atterrare in un campo di grano presso Wasquelat.

Le ruote dell'apparecchio si impigliarono tra le spighe e furono arrestate; l'apparecchio si rovesciò. L'aviatore fu rialzato e ricondotto al suo domicilio.

L'aviatore ha riportato delle contusioni; l'apparecchio è infranto.

PARIGI, 14. — Il presidente della Repubblica e la signora Fallières, alla fine della rivista, hanno dato un *déjeuner* militare, al quale hanno assistito i Sovrani del Belgio.

Il Re indossava la grande uniforme di generalissimo dell'esercito belga.

Erano pure presenti il presidente del Consiglio, Briand, tutti i ministri, i presidenti della Camera e del Senato e gli addetti militari esteri.

BOURNEMOUTH, 14. — L'aviatore Rawlinson si era innalzato, oggi alle 7.20 di sera, sopra un biplano Farman, per concorrere al premio della velocità.

Pochi minuti dopo che si trovava in aria e quando aveva già sorpassato il terzo pilone del campo di aviazione, Rawlinson è precipitato a terra con l'apparecchio ed è rimasto gravemente ferito.

L'apparecchio è andato completamente in frantumi.

Le persone subito accorse nella località dell'accidente hanno estratto dai rottami l'aviatore, che non aveva perduto i sensi.

I medici che lo hanno esaminato gli hanno riscontrato la lussazione di una spalla e la frattura di una gamba.

BRUXELLES, 14. — Le grandiose istallazioni fatte dalle più importanti officine meccaniche del Belgio, dell'Inghilterra, della Francia, dell'Italia, dell'Olanda e dell'America, della sezione delle macchine di questa Esposizione universale hanno richiesto tanto lavoro che soltanto oggi la sezione ha potuto essere ufficialmente inaugurata.

La galleria delle macchine che è attigua alla sezione italiana si compone di 5 immense corsie provviste ciascuna di un ponte girante elettrico. Accanto si trova la galleria dei generatori.

Per la cerimonia inaugurale oggi la maggior parte delle macchine erano in movimento rivelando la loro formidabile attività.

Alle 3 del pomeriggio sono giunti il ministro del lavoro Hubert ed il ministro delle strade ferrate Helleputte ricevuti dal senatore Dupret, vice presidente del Comitato esecutivo e dal deputato Hubert, presidente del gruppo della meccanica.

Erano presenti i direttori di tutte le sezioni straniere.

Fra lo strepito assordante delle macchine il deputato Hubert ha letto il discorso inaugurale che è stato tutto un inno ai progressi della meccanica i quali risparmiando le fatiche fisiche permettono agli operai di dedicarsi ai lavori intellettuali.

Hanno parlato poscia il ministro Hubert, il quale ha detto che le mostre delle macchine sono altrettante pietre miliari del progresso umano ed il senatore Dupret il quale compiacendosi della emulazione verificatasi fra i vari Stati per far figurare le loro macchine in questa Esposizione ha ricordato che il Belgio ha esportato l'anno scorso per oltre 50 milioni di franchi di macchine.

I ministri, le autorità e gli invitati hanno quindi cominciato la visita nelle corsie della galleria.

Negli *stands* dell'Italia sono stati ammirati il turbomotore dell'officina Tosi di Legnano, le macchine per panifici della Società anonima meccanica lombarda, le macchine per pietre artificiali della Ditta Vender di Milano, le fucine dello stabilimento Lizzoli di Novara, le macchine idrauliche della Ditta Ballerio di Milano, i tubi per condotture di acqua dell'officina Togni di Brescia, le macchine per bulloni della Ditta Macchi e Passoni di Milano, la turbina idraulica dello stabilimento Riva di Milano e l'ascensore Stigler che funziona per il pubblico.

I ministri sono passati poi a visitare la Galleria del materiale ferroviario; situata dietro il Padiglione italiano.

In questa mostra hanno concorso l'Italia, la Francia, il Belgio e la Spagna.

Le ferrovie dello Stato italiane hanno esposto due splendide locomotive, una per treni diretti, l'altra per treni merci. Tali locomotive uscenti una dall'officina Breda, l'altra dalle officine meccaniche Miani e Silvestri, hanno suscitato viva ammirazione per la loro grande semplicità e praticità, malgrado che siano esposte in un paese eminentemente costruttore di materiale ferroviario.

Sono stati anche ammirati due vetture tramviarie della Società Carminati e Toselli, una delle quali è costruita completamente in ferro per il trasporto degli operai.

I ministri e le autorità, visitando questa parte della sezione italiana, ne hanno riportato ottima impressione ed hanno espresso le loro vive felicitazioni agli organizzatori della Mostra dove figura la migliore produzione dell'industria meccanica italiana.

Durante la cerimonia della inaugurazione della Galleria delle macchine, nel parco dell'Esposizione ha sfilato un magnifico corteo formato di oltre mille alunni delle scuole di Bruxelles, i quali indossavano fantastici costumi e portavano emblemi simboleggianti le quattro stagioni.

LONDRA, 14. — *Camera dei comuni.* — Il ministro degli esteri, sir E. Grey, rispondendo ad un'interrogazione circa le crudeltà che verrebbero commesse da Mulay Hafid dichiara che le informazioni ufficiali non confermano le notizie pubblicate dai giornali.

Naturalmente il Governo inglese è dispostissimo a fare tutti i passi che crederà utili a mettere termine alle crudeltà rivelato, ma la questione dell'amministrazione e delle operazioni interne del Marocco presenta gravi difficoltà. In quanto al rifiutare ormai gli anticipi di danaro al Marocco, è questa una questione che interessa altre potenze più che l'Inghilterra.

Si discute quindi il credito di 3,414,000 lire sterline per la costruzione di navi da guerra.

Dillon chiede che questo credito venga ridotto di due milioni allo scopo di aggiornare l'esecuzione completa di una parte di un programma mostruoso, senza mettere in pericolo la sicurezza della nazione.

Dillon soggiunge che le eventualità le quali potevano giustificare la costruzione di quattro *Dreadnoughts* non si sono verificate, e quindi la impostazione di queste navi nei cantieri non è giustificata. La Germania non ha fatto nulla che debba spingere l'Inghilterra ad un aumento delle sue forze navali.

Il primo ministro Asquith risponde che il Governo si oppone alle economie proposte da Dillon, pur rammaricandosi della necessità di aumentare le difese navali. Deplora che Dillon associ l'idea dell'aumento della marina inglese all'idea dell'aumento della marina tedesca e dai preparativi navali di altre nazioni, che non possono offrire alcun pericolo per l'Inghilterra e per la Germania.

Noi abbiamo scandagliato la Germania per un accordo relativo alla riduzione degli armamenti navali, ma la legge tedesca impedisce tale riduzione, pure stabilendo una diminuzione dopo il 1912.

In ogni caso, soggiunge Asquith, faremo tutto il possibile per approfittare di tutte le occasioni per limitare le nostre costruzioni navali.

La proposta di Dillon per la riduzione di due milioni di sterline nel capitolo del bilancio della marina riguardante le costruzioni navali è respinta con 298 voti contro 70.

Hanno votato contro i nazionalisti, il partito del lavoro e alcuni radicali.

Quindi il bilancio della marina è approvato.

LONDRA, 15. — Nel suo discorso alla Camera dei comuni il primo ministro Asquith ha giustificato pure l'aumento delle forze navali rilevando la necessità di difendere gli interessi inglesi in tutte le parti del mondo, di conservare la potenza dell'Inghilterra e di regolarsi sui programmi delle costruzioni navali delle altre nazioni.

Asquith ha soggiunto: Abbiamo tenuto conto dell'acceleramento dell'attuazione del programma tedesco pure prendendo nota della dichiarazione della Germania che essa non affretterebbe più le sue costruzioni in avvenire.

Col suo programma l'Inghilterra avrà, nel 1913, ventisette *Dreadnoughts* in confronto a 21 della Germania e 4 dell'Italia. Non vi è in ciò nulla di eccessivo.

Indubbiamente ogni nuovo Dreadnought ritarda qualche riforma sociale, ma nessuna riforma sociale è possibile senza la sicurezza della nazione.

BUENOS-AIRES, 15. — Il presidente della Repubblica Figueroa Alcorta ha visitato l'Esposizione di agricoltura.

Alla sezione italiana si trovavano a riceverlo l'ing. Luiggi, Silvestri, Rava e De Visart.

Il presidente vi si è fermato lungamente ammirando le impastatrici in movimento, la splendida mostra di semi e l'erbaio ed ha percorso l'intiera sala. Nel congedarsi ha espresso il suo vivo compiacimento per la splendida organizzazione e pei mirabili prodotti esposti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

14 luglio 1910.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	756.14.
Umidità relativa a mezzodì	30.
ento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 30.4. minimo 17.2.
Pioggia	—

14 luglio 1910.

In Europa: pressione massima di 771 in Islanda, minima di 756 al sud-ovest della Russia.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso da 1 a 3 mm.; temperatura lievemente aumentata; temporali con piogge sulle coste settentrionali adriatiche.

Barometro: massimo di 764 a Domodossola, minimo di 759 a Bari.

Probabilità: venti deboli del 1° quadrante; temperatura in lieve aumento; cielo generalmente sereno; Tirreno e Jonio leggermente mossi.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 14 luglio **1910.**

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	24 5	19 0
Genova	coperto	calmo	23 9	19 9
Spezia	sereno	calmo	28 5	18 4
Cuneo	3/4 coperto	—	27 1	17 5
Torino	sereno	—	26 1	18 1
Alessandria	sereno	—	29 0	16 2
Novara	sereno	—	29 0	15 4
Domodossola	sereno	—	26 8	11 2
Pavia	1/4 coperto	—	29 7	15 4
Milano	sereno	—	21 0	18 2
Como	sereno	—	27 4	17 5
Sondrio	sereno	—	27 8	14 7
Bergamo	1/4 coperto	—	25 5	22 0
Brescia	sereno	—	26 5	17 1
Cremona	sereno	—	28 8	18 4
Mantova	sereno	—	27 0	18 0
Verona	1/4 coperto	—	29 6	17 2
Belluno	sereno	—	21 5	12 8
Udine	sereno	—	25 2	15 0
Treviso	sereno	—	27 2	17 1
Venezia	sereno	calmo	25 7	18 7
Padova	sereno	—	25 7	17 9
Rovigo	1/4 coperto	—	27 0	17 5
Piacenza	1/4 coperto	—	26 7	16 8
Parma	1/2 coperto	—	27 7	19 8
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	27 2	18 2
Modena	1/4 coperto	—	27 3	17 8
Ferrara	1/2 coperto	—	27 5	17 1
Bologna	coperto	—	26 7	19 5
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/4 coperto	—	27 8	18 2
Pesaro	1/4 coperto	calmo	25 7	16 3
Ancona	1/4 coperto	calmo	27 6	17 8
Urbino	sereno	—	27 4	17 2
Macerata	sereno	—	27 4	19 0
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	25 8	15 6
Camerino	sereno	—	26 0	16 8
Lucca	1/4 coperto	—	26 2	16 0
Pisa	sereno	—	26 8	14 5
Livorno	sereno	calmo	26 0	15 4
Firenze	sereno	—	28 5	16 6
Arezzo	sereno	—	29 1	16 0
Siena	sereno	—	27 0	17 0
Grosseto	sereno	—	26 8	15 0
Roma	sereno	—	29 8	17 2
Teramo	sereno	—	29 2	12 2
Chieti	sereno	—	24 8	18 4
Aquila	sereno	—	27 2	11 9
Agnone	sereno	—	28 0	15 9
Foggia	sereno	—	31 8	16 0
Bari	1/2 coperto	calmo	25 0	19 5
Lecce	sereno	—	30 0	21 3
Caserta	sereno	—	30 4	15 7
Napoli	sereno	calmo	28 2	18 6
Benevento	sereno	—	31 7	15 7
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	sereno	—	27 2	16 6
Potenza	sereno	—	28 2	16 0
Cosenza	sereno	—	33 5	18 5
Tiriolo	3/4 coperto	—	22 8	13 4
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	mosso	26 3	21 9
Palermo	sereno	calmo	27 6	15 8
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 3	20 5
Caltanissetta	sereno	—	31 0	20 0
Messina	sereno	calmo	28 2	20 7
Catania	sereno	calmo	27 1	17 2
Siracusa	sereno	mosso	29 0	19 2
Cagliari	sereno	mosso	28 5	16 0
Sassari	sereno	—	27 5	18 7

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*